
PROPOSTA DI LEGGE

“Operatori sanitari e vaccinazione anti-Coronavirus-19. Applicazione della legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari)”

Art.1

Operatori sanitari e vaccinazione anti-Coronavirus-19. Applicazione della legge regionale 19 giugno 2018, n. 27

1. Le disposizioni di sicurezza previste, dalla legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) e dal successivo regolamento attuativo, a carico degli operatori sanitari per prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività, si applicano anche per la vaccinazione anti-Coronavirus-19, purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero qualora la sua raccomandabilità possa intendersi derivata in coerenza con la legislazione statale eccezionale e d’emergenza, oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali, comunque denominati, diretti a favorire la massima copertura vaccinale della popolazione e per questo aventi efficacia integrativa del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale.



1

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura

ATTO CONSIGLIO 25

Proposta di legge: **"Operatori sanitari e vaccinazione anti-Coronavirus-19. Applicazione della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27.**"

d'iniziativa del Consigliere regionale Fabiano Amati

Emendamento

All'art. 1 sostituire le parole *"qualora la sua raccomandabilità possa intendersi derivata in coerenza con la legislazione statale eccezionale e d'emergenza"* **con le parole** *"contenuta in disposizioni normative statali eccezionali e d'emergenza"*.

Fabiano Amati

Fabiano Amati

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

1

Fut

RELAZIONE

L'emendamento proposto è finalizzato a chiarire con formula più "asciutta", sempre in coerenza con la Sentenza della Corte costituzionale n. 137 del 2019 (relatore Cartabia), che l'obbligo può scaturire - giustificando l'intervento regionale in ordine all'organizzazione sanitaria - da fonte legislativa statale eccezionale e d'emergenza, oltre che da atti amministrativi emanati da autorità statale.

Fut

approvato

EMENDAMENTO PDL n. 25

“Operatori Sanitari e Vaccinazioni”

Modifica del testo della legge in

“operatori sanitari, vaccinazioni e disposizioni urgenti in materia di fabbisogno di prestazioni sanitarie”

Inserire articolo 2 con il seguente testo:

Art.2

“ Misure urgenti per fabbisogno prestazioni sanitarie”

- Ai soli fini dell'autorizzazione all'esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale aggiorna con atto regolamentare il fabbisogno di prestazioni delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Mario Pandinelli

